

COMUNE DI MORIMONDO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 16.12.2008

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 Definizione del servizio

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti della carta di circolazione prescritta e messi a disposizione degli utenti in autorimesse ubicate nel territorio del Comune di MORIMONDO.

Il servizio di noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento avviene presso la rimessa (art. 3 Legge 21/92)

ART. 2 Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla Legge 15.01.1992 n. 21.

E' vietato adibire i veicoli sopra indicati a servizi diversi da quelli cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se, sugli itinerari stessi, non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali ed in particolare dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, dal Decreto Legislativo 285/92 e dalla legge Regionale della Lombardia 15.04.1995 n. 20 e da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

ART. 3 Commissione consultiva comunale ex art. 4 comma 4 Legge 21/92

È istituita la commissione consultiva comunale unica per i servizi di trasporto pubblico non di linea e di autonoleggio da rimessa con conducente e per l'applicazione del presente regolamento. La commissione è composta da:

- a) Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;
- b) Responsabile dell'Area in cui è inserito l'Ufficio Commercio o suo delegato;
- c) Rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative
- d) due cittadini di Morimondo, in rappresentanza degli utenti

La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato, delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.

Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante.

ART. 4 Competenza e vigilanza sul servizio

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Locale , alla cui competenza sono demandate tutte le relative pratiche.

CAPO II NORME PER LE LICENZE DI ESERCIZIO

ART. 5 Rilascio delle licenze

1. Per esercitare il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è necessaria l'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15.01.1992, n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8.8.1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità delle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/92.
4. Non possono essere titolari di autorizzazione di cui al presente regolamento le persone giuridiche ed altri soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo.

5. Nei casi di cui al comma 3, lett. b) e c) , è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3 della legge 15.01.1992 n. 21

ART. 6 Requisiti generali per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore é consentito agli iscritti al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 9 della legge regionale 20/95; il certificato d'iscrizione al Ruolo deve essere tenuto a bordo del veicolo ed in caso di richiesta esibito agli organi di vigilanza.

2. Ulteriori requisiti:

a) obbligo di disponibilità, nell'ambito del territorio comunale di Morimondo, di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza

b) iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di Milano;

c) possesso della licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 per soggetti titolari di più automezzi che facciano condurre gli automezzi da terze persone munite di iscrizione, oppure del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. 18/06/0931 n. 773 per i titolari di un unico autoveicolo condotto personalmente;

d) esenzione nell'ultimo quinquennio da condanna a pene detentive per reati connessi alla circolazione e/o all'uso dei veicoli;

e) non aver subito condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione o arte salvo che sia intervenuta riabilitazione al senso di legge;

f) non esser stato dichiarato fallito salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;

g) non essere incorso in provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione d'esercizio da parte del Comune di Morimondo, sia da parte di altro Comune;

h) non aver subito, nell'ultimo quinquennio, condanne penali passate in giudicato per non aver rispettato le norme di tutela dei lavoratori subordinati o relative agli obblighi contributivi, antinfortunistici, retributivi e quant'altro relativo alla tutela dei lavoratori.

i) adeguata capacità finanziaria

l) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della provincia di Milano

Nel caso di persona giuridica tutti i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante.

ART. 7 Ulteriori requisiti generali per la licenza di autonoleggio con autobus

In aggiunta ai requisiti di cui al precedente art. 6, coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- capacità finanziaria, certificata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino di un autobus nuovo da noleggio di 12 metri;
- abilitazione professionale
- adeguato organico del personale per l'attivazione dei servizi;
- disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio; in particolare autocertificazione del rispetto di tutte le norme relative al corretto inquadramento dei lavoratori dipendenti ed al rispetto di tutti gli oneri contributivi, fiscali e retributivi connessi con il rapporto di lavoro subordinato.

ART. 8 Condizioni di esercizio

1 L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

2 Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente, da un collaboratore familiare o da un socio nel caso di cooperativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L. 15 gennaio 1992, n.21.

3 Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato, in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

ART. 9 Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il contingente delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20/95, viene stabilito dalla Regione.

ART. 10 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (art. 8 L. 21/92)

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate mediante bando di

concorso pubblico ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, iscritti nel ruolo dei conducenti, che possono gestirle in forma singola o associata.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa posta nel territorio comunale di Morimondo, presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.

ART. 11 Titoli preferenziali per l'assegnazione della autorizzazione di autonoleggio mediante autovettura

Al fine del rilascio della autorizzazione comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, costituiscono titoli preferenziali, nel seguente ordine di importanza:

- 1) aver esercitato l'attività in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza per almeno sei mesi
- 2) essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi
- 3) l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro comune
- 4) avere la residenza anagrafica nel comune di Morimondo

Nel caso di parità di punteggio titoli l'assegnazione della autorizzazione è fatta tenendo conto della data di presentazione della domanda.

ART. 12 Titoli preferenziali per l'assegnazione della autorizzazione di autonoleggio mediante autobus

La preferenza per l'assegnazione della autorizzazione di noleggio mediante autobus spetta a:

- a) titolari di autorizzazione di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco automezzi
- b) cooperative o consorzi di imprese del settore ;
- c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

ART. 13 Contenuti del bando

1. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. E' pubblicato all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

ART. 14 Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio:

- a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti uno a semestre, fino ad un massimo di otto semestri;
- b) qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile alla graduatoria di merito verrà valutato singolarmente;
- c) qualsiasi altro titolo o condizione di merito che la commissione ritenga meritevole di valutazione fino ad un massimo di punti tre;
- d) residenza nel comune di Morimondo punti tre;

2. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, anche a seguito di valutazione dei successivi titoli di priorità, l'autorizzazione viene assegnata facendo riferimento alla data di presentazione della domanda.

ART. 15 Approvazione graduatoria e rilascio dell'autorizzazione

- 1- Il Responsabile dell'Area competente approva la graduatoria di merito che ha validità di un anno.
- 2- Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 3- All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

ART. 16 Validità dell'autorizzazione

- 1- L' autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che ogni anno il titolare effettui la dichiarazione di prosecuzione di attività prevista dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 13/E in data 19 gennaio 1998.
- 2 - In ogni caso, perché tale dichiarazione abbia efficacia, è necessaria la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di autonoleggiatore .
- 3- L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione (L. 15.1.92 n. 21 art.9)

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione comunale può essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare che sia in possesso dei requisiti prescritti.

In caso di mancato accordo con gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, trascorsi due anni dal decesso del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo .

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

3. Il Responsabile dell'Area competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o " *mortis causa*" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente l'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 18 Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno sul quale deve essere riportato il numero della autorizzazione e di targa recante la dicitura "N.C.C" ex art. 12 L. n. 21/92

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa inamovibile o autoadesivo.

ART. 19 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le seguenti caratteristiche: omologate per almeno 4 posti con quattro portiere laterali, cilindrata di almeno 1200 cm cubi.

2. Ai sensi di quanto stabilito dal comma I, dell'art. 31, della LR 6/89, le nuove autovetture devono essere dotate di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

3. Per gli ulteriori accorgimenti e misure da assumersi a tutela dei portatori di handicap, si rinvia al successivo art. 31.

ART. 20 Contachilometri

1- I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2- I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART. 21 Tariffe

1. Il prezzo del servizio è determinato dalla libera contrattazione delle parti.

2. La Giunta Comunale, tenendo conto delle indicazioni ministeriali e regionali, può fissare una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio. In questo caso le tariffe devono essere tenute visibilmente a bordo del veicolo.

ART. 22 Trasporto bagagli ed animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 23 Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 24 Inizio e sospensione del servizio

1- Il titolare dell' autorizzazione deve iniziare, a pena di decadenza, il servizio entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell' autorizzazione.

2- Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sessanta giorni dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

3- Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 25 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore.

2. In conformità al disposto dell'art. 5 del R.D. 8-12-1933 N. 1740 tra quelli di minore dimensioni, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.

3. Le località di stazionamento sono: Morimondo, largo Mazzini

4. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

5. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 15.01.1992 n. 21 le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro.

6. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 26 Collaborazione e sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio
- b) chiamata alle armi
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida

ART. 27 Esercizio dell'autorizzazione

1. Al titolare della autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.

2. Il titolare di autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori degli addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

ART. 28 Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus

1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo precedente, il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la dicitura: "per questo servizio sarà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio", ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa dell'autobus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla

Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;

c) copia dell'autorizzazione comunale di noleggio.

ART. 29 Interruzione del trasporto

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto a pagare solamente l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.

ART. 30 Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 D.P.R. 27.04.1978 N. 384

ART. 31 Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il responsabile dell'Area competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- b) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto sia di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

CAPO V. NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

ART. 32 Idoneità dei mezzi al servizio

La Polizia Locale dispone, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio .

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 39. Con apposito verbale la Polizia Locale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività

ART. 33 Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno, in ogni loro parte esterna od interna, essere mantenuti puliti e decorosi ed in perfetto stato di efficienza.

E' vietata ogni forma di pubblicità, di qualsiasi natura, sia all'interno che all'esterno del veicolo senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale e senza un previo pagamento della prescritta imposta.

ART. 34 Comportamento in servizio

1- Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- i) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

2- Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) adibire il veicolo a qualsiasi uso diverso da quello a cui è destinato;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

CAPO VI. NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 35 Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) salire e scendere mentre la vettura è in movimento
- b) mangiare, bere o fumare durante il trasporto
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- f) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature
- g) compiere atti contrari alla decenza
- h) fare schiamazzi o comunque molestare il conducente o rendere difficile la guida del veicolo

CAPO VII- SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 36 Diffida

1. Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non eserciti con regolarità il servizio
- b) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento alle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale
- c) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio

2. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 37 Sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile dell'Area competente per un periodo non superiore a trenta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 15.04.1995 n. 20;

- b) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- c) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsti dall'art. 8;
- e) violazione, per la seconda volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di autonoleggio. Il Dirigente dell'Ufficio commercio dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva ;
- g) nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20 del 15.04.1995

La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 38 Revoca dell'autorizzazione di esercizio

L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata:

1. quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti di idoneità morale o professionale prescritti per l'esercizio;
2. se l'attività è esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 27 del presente Regolamento;
3. quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi prefissati per l'esercizio stesso nonostante i richiami e le diffide,
4. in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
5. quando si accerti che il conducente non sia in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stata disposta dall'Autorità competente la revoca della patente;
6. quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per motivi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
7. quando il titolare sia sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalla legge;
8. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1;
9. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come

previste dall'art. 17

10. a seguito di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
11. per ingiustificata sospensione del servizio per un periodo non inferiore a un mese anche non consecutivo;
12. quando il titolare si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio e recidivo in violazione al presente Regolamento;
13. nel caso in cui il titolare venga cancellato dal Ruolo provinciale di cui all'art. 9 della legge regionale 20/95 ed altresì nel caso in cui il titolare (o legale rappresentante) non possieda più i requisiti per l'esercizio della professione di cui all'art. 6 del presente regolamento;
14. qualora il titolare non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge 21/92 art. 9 comma I, legge 21/92, al raggiungimento del sessantesimo anno di età;
15. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17
16. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio
17. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
18. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 39 Decadenza dell'autorizzazione di esercizio

Il Responsabile dell'area competente dispone la decadenza dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 1 del presente regolamento
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare della stessa
- c) per fallimento del titolare
- d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 26 comma 1 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni
- f) nei casi di interruzione del servizio protrattasi per oltre due mesi senza giustificato motivo.

g) nei casi in cui è prevista la decadenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20 del 15.04.1995

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 40 Procedimento sanzionatorio.

I provvedimenti di diffida, sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati, previa contestazione, sulla base di rapporti redatti dagli Organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i quindici giorni successivi, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive o per regolarizzare la posizione.

Il Sindaco decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 41 Sanzioni pecuniarie

1. Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle autorizzazioni, le infrazioni al presente Regolamento, saranno punite ai sensi dell'art. 85 del vigente Codice della Strada, dall'ART. 5 della legge Regionale n.20 del 15.04.1995 e delle norme del TULPS.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 ad Euro 516,46 per le seguenti violazioni:

- a) mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo,
- b) mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) mancanza, a bordo del mezzo, del certificato di iscrizione a ruolo;
- d) mancata dichiarazione annuale di prosecuzione di attività;
- e) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine previsto;
- f) violazione degli obblighi di cui all'art. 28;
- g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri;
- h) mancata esposizione all'interno dell'autovettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami.

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione pari ad Euro 103,29.

4. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

5. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione.

ART. 42 Reclami

1- Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al competente ufficio comunale o all'ufficio Polizia Municipale, che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile dell'Area competente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2- All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui rivolgere i reclami.

ART. 43 Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale in particolare il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19.11.1987.

ART. 44 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di Legge.

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 Definizione del servizio

ART. 2 Disciplina del servizio

ART. 3 Commissione consultiva comunale ex art. 4 comma 4 Legge 21/92

ART. 4 Competenza e vigilanza sul servizio

CAPO II NORME PER LE LICENZE DI ESERCIZIO

ART. 5 Rilascio delle licenze

- ART. 6 Requisiti generali per l'esercizio della professione di noleggiatore
- ART. 7 Ulteriori requisiti generali per la licenza di autonoleggio con autobus
- ART. 8 Condizioni di esercizio

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

- ART. 9 Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente
- ART. 10 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (art. 8 L. 21/92)
- ART. 11 Titoli preferenziali per l'assegnazione della autorizzazione di autonoleggio mediante autovettura
- ART. 12 Titoli preferenziali per l'assegnazione della autorizzazione di autonoleggio mediante autobus
- ART. 13 Contenuti del bando
- ART. 14 Titoli oggetto di valutazione
- ART. 15 Approvazione graduatoria e rilascio dell'autorizzazione
- ART. 16 Validità dell'autorizzazione
- ART. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione (L. 15.1.92 n. 21 art.9)

CAPO IV NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

- ART. 18 Riconoscibilità delle autovetture
- ART. 19 Caratteristiche delle autovetture
- ART. 20 Contachilometri
- ART. 21 Tariffe
- ART. 22 Trasporto bagagli ed animali
- ART. 23 Forza pubblica
- ART. 24 Inizio e sospensione del servizio
- ART. 25 Modalità di svolgimento del servizio
- ART. 26 Collaborazione e sostituzione alla guida
- ART. 27 Esercizio dell'autorizzazione
- ART. 28 Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus
- ART. 29 Interruzione del trasporto
- ART. 30 Trasporto portatori di handicap
- ART. 31 Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

CAPO V. NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

- ART. 32 Idoneità dei mezzi al servizio
- ART. 33 Manutenzione dei veicoli
- ART. 34 Comportamento in servizio

CAPO VI. NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 35 Atti vietati agli utenti del servizio

CAPO VII- SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 36 Diffida

ART. 37 Sospensione dell'autorizzazione.

ART. 38 Revoca dell'autorizzazione di esercizio

ART. 39 Decadenza dell'autorizzazione di esercizio

ART. 40 Procedimento sanzionatorio.

ART. 41 Sanzioni pecuniarie

ART. 42 Reclami

ART. 43 Abrogazione norme precedenti

ART. 44 Entrata in vigore